

L.go Toscanini, 1 - 20122 Milano  
Tel. 02 771971  
Fax 02 77197260  
02 794675 - 02 76015360  
E-mail: santamaria@santalex.com  
<http://www.santalex.com>

Via Carducci, 4  
00187 Roma  
Tel. 06 48904329  
Fax 06 4827355

Italian Desk at Greenberg Traurig  
LLP, 200 Metlife Building  
10166 New York, N.Y.  
Tel. 001.212.8019200 - Fax 001.2128016400  
E-mail: borgognil@gtlaw.com  
<http://www.gtlaw.com>

## II - NEWSLETTER - N° 2

8 April 1998

*Director: Prof. Avv. Alberto Santa Maria*

### CONSEQUENCES OF THE INTRODUCTION OF THE EURO ON CONTRACTS

#### ***1. The principle of the general continuity of running contracts.***

The introduction of the Euro as replacement of national currencies, which was dealt with in the first newsletter dated 26 March, will produce a structural impact on long term contracts still effective as of 1 July 2002. This will mainly occur with respect to pecuniary obligations expressed in national currencies that will only be payable after the introduction of the Euro, meant as the new currency being the legal tender.

In this respect, Article 3 of Council Regulation n. 1103/97 of 17 June 1997 on certain provisions relating to the introduction of the Euro, which is binding for all EU Member States (and not only for those countries that will participate to the EMU states that:

***“The introduction of the euro shall not have the effect of altering any term of legal instrument or of discharging or excusing performance under any legal instrument, nor give a party the right unilaterally to alter or terminate***

***such an instrument”*** (where under the terms of Article 1: “*legal instrument*” shall mean “*legislative and statutory provisions, acts of administration, judicial decisions, contracts, unilateral legal acts, payment instruments other than banknotes and coins, and other instruments with legal effect*”).

The provision continues adding that, nevertheless “***this provision is subject to anything which parties may have agreed***”.

The fundamental principle sanctioned in that occasion is, without prejudice to the principle of the parties’ autonomy based on their intent which is generally at the ground of any contractual discipline, is the one of ***continuity of legal instrument and relations***. Together with the latter comes the prohibition for the party having an interest in dissolution or altering remedies of a contract which can be found in any legal system in case of exceptional events.

Already Article 10 of the reference Scenario for the passover to the single currency (Newsletter on the Euro n. 1), its content being a necessary reference for the interpretation of the present Regulation, sanctioned the the principle according to which the replacement of the national currencies and the ECU through the Euro, should, “*di per se*”

That principle finds express confirmation in the first part of the seventh recital of Regulation n. 1103/97, where the terms of the problem are clearly identified. It is there assumed :

**“(…)*that the continuity of contracts and other legal instruments is not affected by the introduction of a new currency; whereas the principle of freedom of contract has to be respected; whereas the principle of freedom of contract has to be respected; whereas the the principle of continuity should be compatible with anything which parties might have agreed with reference to the introduction of the euro; whereas in order to reinforce the legal certainty and clarity, it is appropriate explicitly to confirm that the principle of continuity of contracts and other legal instruments shall apply between the former national currencies and the euro and between the ECU as referred to in Article 109g of the Treaty and as defined in Regulation (EC) No 3320/94 and the (...)*”.**

Before the analysis of the provision of Regulation No 1103/97, it should be reminded that, nearly all European legal systems, both civil and common law admit to fundamental principles. The former embodies the so called “*binding force of the contract*” (with respect, for

example, to the Italian law, Article 1374 can be recalled, stating that: “*the contract binds the parties*”). The latter empowers the party affected to withdraw, terminate or alter an already executed contract, in case of a supervening change of circumstances or excessive unexpected onerousness for the debtor, if the circumstances constituting the essential basis of the parties’ consent no longer exist because of an event not due to the parties. (presupposition or, applying a typical internationalistic expression “*rebus sic stantibus*”).

From a general point of view, once the contract is executed, parties are no longer allowed to withdraw unilaterally, i.e. the power to free themselves from the obligations undertaken/assumed through the contract, obviously without prejudice to the case where the unilateral withdrawal of one or both parties is expressly provided for in the contract.

In line of principle a contract may only be terminated where specifically agreed in that sense. (so called “*mutual consent*”) or in cases set out by the law (Article 1372, 1 par. of the Civil Code In linea di principio, un contratto può essere sciolto soltanto a seguito di uno specifico accordo in tal senso (c.d. “*mutuo consenso*”) ovvero per cause ammesse dalla legge (art. 1372, primo comma, cod. civ.). Può essere, altresì, modificato per adattarlo a nuove circostanze soltanto a riconosciute situazioni di eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 cod. civ.). In particolare, in caso di obbligazioni pecuniarie, tali rimedi trovano generale applicazione, in presenza di un fatto *imprevedibile, non riconducibile alla*

*sfera delle parti*. Tipici esempi di sopravvenienza nel senso appena indicato, possono sussistere in ipotesi di *svalutazione monetaria* o di *aumentata pressione finanziaria*, di portata ed effetti particolarmente rilevanti nel rapporto sinallagmatico.

Ciò brevemente premesso, può porsi, a questo punto, la questione di quale siano gli effettivi contenuti e la portata dell'art. 3 del Regolamento n. 1103/97.

In proposito, una parte della dottrina sostiene che l'introduzione dell'Euro come moneta unica, nei riguardi dei contratti in corso a quella data, potrebbe essere considerata alla stregua di un *evento imprevedibile o un mutamento sopravvenuto delle circostanze* tale da consentire ad una delle parti di invocare, comunque, unilateralmente, la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità o l'adattamento del contratto in base alle norme previste per il caso di modifica sostanziale dell'equilibrio delle prestazioni delle parti. Secondo tale assunto, infatti, benché l'introduzione dell'Euro, di per sé, costituisca un evento prevedibile (ciò che, almeno per quanto attiene ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore del Trattato di Maastricht, è indubbio) tuttavia, al momento della conclusione di tali contratti, le parti non avrebbero, comunque, potuto prevedere i tassi di conversione. In quell'ottica, in dipendenza dai parametri adottati per questi ultimi (che, come si è osservato nella prima Comunicazione sul tema, saranno *irreversibilmente fissi* rispetto alla nuova valuta europea e, pur essendo determinati in base a criteri economico-finanziari, saranno suscettibili di

*aggiustamenti in chiave politica*), le prestazioni contrattuali originariamente previste potrebbero subire uno squilibrio tale da legittimare, in capo alla parte che ne subordina un pregiudizio, l'applicazione dei rimedi previsti per l'eccessiva onerosità sopravvenuta dall'ordinamento dello Stato membro dell'Unione Europea, la cui legge è applicabile al contratto in questione.

In tale ottica, sempre secondo una parte della dottrina, il combinato disposto dell'art. 3 del Regolamento n. 1103/97 e dell'art. 10 dello Scenario di Riferimento secondo il quale l'introduzione dell'Euro non pregiudica *di per sé* la continuità dei contratti, vale a dire non può essere invocata *di per sé* come causa di scioglimento del rapporto contrattuale, non comporterebbe una preclusione assoluta, ma avrebbe soltanto la funzione di *impedire che l'Euro possa considerarsi come una sopravvenienza qualora non incida in concreto sull'equilibrio delle prestazioni*, svantaggiando in modo determinante uno dei contraenti al momento dell'adempimento (U. DRAETTA, *L'Euro e la continuità dei contratti in corso*, in *Diritto del commercio internazionale*, 1997, p. 3 ss., a pag. 7 s.).

Secondo tale interpretazione, dunque, il principio della continuità dei contratti adempirebbe alla funzione pratica di *rassicurare* gli operatori economici sul mantenimento dei propri strumenti giuridici e, in primo luogo, dei propri rapporti contrattuali già perfezionati e in corso di esecuzione. In altri termini, tale principio avrebbe natura meramente *dichiarativa*, limitandosi a confermare alcuni principi

generali di diritto presenti nell'ordinamento comunitario e in quelli degli Stati membri dell'Unione Europea, quali, in primo luogo, i principi posti a tutela dell'affidamento, della certezza del diritto e dell'irretroattività della legge (In senso contrario si veda CONTALDI, *Unione economica e monetaria e principio della continuità dei contratti*, in *Il diritto dell'Unione Europea*, 1997, p. 421 ss., a p. 433 s).

Il principio della continuità dei contratti non sarebbe, dunque, *per se*, idoneo ad ostacolare l'operatività delle disposizioni nazionali in tema di sopravvenienze. Conseguentemente, nell'eventualità in cui l'introduzione dell'Euro dovesse creare, *in concreto*, un sostanziale squilibrio nelle obbligazioni pecuniarie previste da un contratto a lungo termine, la parte che subisce il pregiudizio avrebbe comunque la facoltà di risolvere il rapporto o di recedere dal contratto, in funzione delle disposizioni materiali della legge applicabile.

Ad esempio, ponendosi dal punto di vista della legge italiana, potrebbe essere invocata l'applicazione dell'art. 1467 cod. civ., il quale stabilisce che, *“nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto”* con effetto retroattivo, salvo, nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, per le prestazioni già eseguite.

A sua volta, *“la parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla, offrendosi di modificare equamente le condizioni del contratto”*. Tuttavia, *“la risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto”*. In caso di contratto nel quale una sola delle parti ha assunto obbligazioni, peraltro, ai sensi dell'art. 1468 cod. civ., questa potrebbe domandare una riduzione della sua prestazione ovvero una modificazione nelle modalità di esecuzione sufficiente per ricondurla a equità.

Le conclusioni della dottrina appena esposte non possono essere condivise. Esse prestano il fianco a serie perplessità. Ad un più attento esame, infatti, il principio della continuità dei contratti, contenuto dall'art. 3 del Regolamento n. 1103/97, non può che implicare che *l'introduzione dell'Euro non può mai costituire una sopravvenienza capace di turbare in modo decisivo l'equilibrio contrattuale* (salvo il caso, beninteso, in cui le parti abbiano previsto diversamente con espresso riguardo all'introduzione dell'Euro o prevedano di comune accordo l'adattamento del contratto stesso).

Tale assunto discende dall'interpretazione logica dell'art. 3 del Regolamento ed è il riflesso già dell'indicazione originaria contenuta nell'art. 10 del già citato *Scenario di riferimento*. A conferma di questa conclusione, vengono in considerazione le valutazioni operate dalla Commissione, nei lavori preparatori di tali atti, in base alle quali *mai* l'introduzione della moneta unica europea potrebbe qualificarsi, *per se*, come un evento imprevedibile o una circostanza sopravvenuta suscettibile di

condurre a uno squilibrio delle prestazioni tale da consentire ad una delle parti di invocare gli strumenti previsti nella competente legge nazionale, quali l'adattamento o la risoluzione o il recesso unilaterale dai contratti in corso di esecuzione.

Si rammenta che il principio di continuità dei contratti viene sancito (e non a caso) con un **regolamento** del Consiglio, in altre parole, con un atto normativo direttamente applicabile e con efficacia diretta, *erga omnes*, negli ordinamenti degli Stati membri dell'Unione Europea, atto che prevale di per sé su eventuali norme di diritto interno, persino se successive, con esso contrastanti (cfr., in generale, A. SANTA MARIA, *EC Commercial Law*, London-The Hague-Boston, 1996, spec. a p. 2 ss., testo e note, e 89 s.).

Come è stato ben osservato, il principio di continuità dei contratti, conseguente all'introduzione dell'Euro, si sovrappone alla normativa degli Stati membri, rendendo inapplicabili quelle disposizioni che con quello contrastano (cfr., in questo senso, G. DE NOVA, *Il principio di continuità dei contratti dopo l'introduzione dell'Euro*, in *I Contratti*, 1998, p. 5 ss., a p. 6.

## **2. Incidenza del principio della continuità sui contratti sottoposti alla legge regolatrice di uno Stato membro dell'Unione Europea o di uno Stato terzo.**

Il principio della continuità dei contratti, date le prerogative proprie dello strumento del regolamento utilizzato al riguardo, trova applicazione non soltanto nei riguardi di quei contratti

sottoposti alla legge applicabile di uno **Stato membro che parteciperà all'UEM**, ma anche per quelli eventualmente regolati dalla legge di uno **Stato Europeo che non parteciperà all'UEM**, o almeno alla "prima serie" della "zona Euro". Conseguentemente, qualora un'obbligazione pecuniaria sottoposta alla legge regolatrice di uno Stato membro dell'Unione Europea, aderente o no all'UEM, debba essere adempiuta successivamente al 1° luglio 2002, dovrà essere effettuata in Euro e il creditore sarà tenuto ad accettare tale pagamento, senza poter opporre alcuna delle eccezioni che possano discendere da una qualsiasi norma di diritto contrattuale comune della competente legislazione nazionale, la cui applicazione è espressamente esclusa dall'art. 3 del Regolamento n. 1103/97.

Sulla base dell'importanza data al tema dal Consiglio, anche i contratti sottoposti alla legge di uno **Stato extracomunitario**, qualora stabiliscano dei pagamenti nella valuta di uno Stato partecipante all'UEM, dovrebbero seguire la sostituzione con l'Euro della valuta prevista per l'obbligazione pecuniaria. Infatti, posto che l'Euro costituirà la moneta circolante emessa dagli Stati aderenti all'UEM ed avrà regolare corso legale in tale area, anche dal punto di vista dell'ordinamento di uno Stato extracomunitario, l'Euro dovrà essere accettato come nuova valuta in sostituzione della moneta contrattuale al tasso indicato e, conseguentemente, anche i contratti sottoposti alla legge di uno Stato terzo che prevedano pagamenti nelle divise nazionali interessate dovrebbero adeguarsi all'automatica **sostituzione con l'Euro della valuta contrattuale**.

In tal senso, stabilisce espressamente il Regolamento n. 1103/97, che, all'ottavo "considerando", dispone:

*"l'introduzione dell'Euro costituisce un mutamento della normativa monetaria di ciascuno Stato membro partecipante; il riconoscimento della normativa monetaria di uno Stato è un principio universalmente accettato; la conferma esplicita del principio di continuità dovrebbe portare al riconoscimento della continuità dei contratti e degli altri strumenti giuridici nelle giurisdizioni dei Paesi terzi".*

Infatti, l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato in valuta corrente, connessa all'attuale concezione nominalistica della moneta come unità di conto avente corso legale, è espressione di un principio discendente dalla sovranità esclusiva dello Stato sulla propria cosiddetta "lex monetae". Proprio alla "lex monetae" rinvia la legge applicabile al contratto, per la determinazione della divisa di pagamento, come questione di competenza dello Stato di emissione di quest'ultima (cfr., sul punto, T. TREVES, *Il controllo dei cambi nel diritto internazionale privato*, Padova, 1967, p. 25 ss., a p. 33 ss.; F.A. MANN, *The legal aspects of money*, 4th ed, Oxford, 1982, p. 267).

Tuttavia, tra la disciplina dei contratti sottoposti alla legge applicabile di uno Stato membro dell'Unione Europea e quella dei contratti regolati dalla legge di uno Stato terzo continuerà a persistere una fondamentale differenza.

Infatti, *per gli Stati extracomunitari, il Regolamento n. 1103/97 non ha forza di legge* e conseguentemente, per questi ultimi, *il principio della continuità dei contratti* varrà unicamente se ed in quanto stabilito dalla legge regolatrice del contratto, individuata sulla base della competente norma di diritto internazionale privato del foro, ed entro i limiti da quella posti. In tal caso, in forza dei competenti richiami internazionalprivatistici in materia di obbligazioni contrattuali si avrebbe *un'applicazione "indiretta"* della disciplina dell'Euro.

Inoltre, in caso di contratti sottoposti alla legge regolatrice di uno Stato extracomunitario, occorre tener conto del fatto che la determinazione degli interessi, l'indicizzazione e la possibilità di adeguare il contratto alla svalutazione continuano ad esser determinate dalla legge regolatrice dell'obbligazione di pagamento, determinata in base alle norme di diritto internazionale privato dell'ordinamento dal punto di vista del quale ci si ponga, mentre soltanto la sostituzione dell'Euro all'originaria valuta contrattuale ricade nella competenza della "lex monetae".

Ma cosa accade nel caso di un contratto che, sottoposto alla legge di uno Stato terzo, preveda nella sua formulazione originaria i pagamenti in ECU? In tale ipotesi, nè l'ECU "ufficiale" nè, a maggior ragione, il c.d. ECU "privato" - trattandosi, in entrambi i casi, di semplici unità di conto, e non di un mezzo ufficiale di pagamento avente corso legale - possono ricadere nella definizione di "moneta emessa da uno Stato", per la quale vale il principio della sovranità esclusiva dello Stato sulla

propria “*lex monetae*”, richiamato anche nel Regolamento N. 1103/97. Conseguentemente, ***in relazione ad un contratto sottoposto alla legge di uno Stato terzo, la sostituzione dell’ECU con l’Euro, non costituendo un mutamento della normativa monetaria di uno Stato, dovrebbe restare giuridicamente irrilevante.*** Ciascuna della parti, in tal caso, conserverà, dunque, piena libertà quanto alle sorti del contratto, compresa l’eventuale facoltà di recesso, risoluzione o adattamento del contratto alle mutate circostanze sopravvenute, nei termini ovviamente, consentiti dalla norma materiale della *lex contractus*.

Seguendo una prima impostazione, il Regolamento non potrebbe rendersi applicabile anche nei confronti di contratti sottoposti alla legge regolatrice di uno Stato terzo, in quanto l’art. 3 non sarebbe configurabile quale norma di applicazione necessaria. Occorre sottolineare che tale carattere è tipico di quelle norme che, ormai oggetto esplicito di disciplina nell’art. 17 della legge 31 maggio 1995 n. 218 portante “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”, in quanto portatrici di interessi pubblicistici, costituirebbero una particolare categoria di norme imperative dotate di cogenza sul piano internazional-privatistico, nel senso che esse vanno comunque applicate a prescindere da un qualsiasi richiamo internazionalprivatistico ad altra legge.

Si potrebbe sostenere che ai sensi dell’art. 3 il requisito minimo dell’imperatività richiesto ai fini della configurazione della norma ad oggetto quale norma di applicazione necessaria, non sia qui ravvisabile.

Ora, sull’argomento che la norma stabilisce espressamente che le parti possono convenire di non rispettare il principio di continuità del contratto. E del resto, in linea di principio, una norma può configurarsi imperativa soltanto quando non consente di essere derogata dall’autonomia privata, mentre non può intendersi come tale, ed è anzi dispositiva, quando mira a disciplinare rapporti che non vengono altrimenti regolati attraverso una previsione pattizia.

Se, dunque, la norma in questione fosse sprovvista del carattere cogente all’interno degli Stati membri, ove il Regolamento risulta immediatamente applicabile, a maggior ragione sarebbe inconcepibile che tale disposizione acquistasse natura imperativa anche nei confronti di Stati terzi.

Pertanto, alla luce di una tale soluzione, qualora il contratto venga sottoposto alla legge di uno Stato terzo, le parti rimarrebbero libere di invocare le norme sulle sopravvenienze, se ed in quanto previste da tale legge, anche nel caso in cui non avessero previsto contrattualmente tali rimedi risolutivi.

Viceversa, ricorrendo ad altra interpretazione il Regolamento potrebbe rendersi applicabile anche nei confronti di contratti sottoposti alla legge regolatrice di uno Stato terzo, qualora il tema sia oggetto di valutazione avanti al ***giudice di un qualsiasi Stato membro dell’Unione Europea.*** Infatti, il giudice adito non potrebbe non tenere conto dei criteri sanciti dal Regolamento 1103/97, e, in particolare, del disposto dell’art. 3, inteso quale ***norma di applicazione***

**necessaria** dell'ordinamento del foro ai sensi dell'art. 7, par. 2 della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. E ciò anche se la questione fosse portata avanti ad una Corte di uno Stato non rientrante, per propria scelta o per mancanza di presupposti, nella "prima serie" della "zona Euro".

La norma contenuta nell'art. 3 del Regolamento in questione sarebbe infatti configurabile quale norma di applicazione necessaria per gli ordinamenti degli Stati membri dell'UE. Innanzitutto perchè tali disposizioni sarebbero complementari alle norme di introduzione dell'Euro che, per loro stessa natura attinente alla moneta, dovrebbero intendersi quali norme di applicazione necessaria (cfr., in generale sulle norme valutarie come norme di applicazione necessaria, A. SANTA MARIA, *Les critères d'application des règles italiennes de change*, in *Comunicazioni e Studi*, vol. XVI (1980), p. 221 ss., a pp. 228, 236).

In relazione, poi, all'art. 3, non sarebbe di ostacolo la formulazione del testo in italiano: il carattere perentorio della disposizione emerge chiaramente dalla formula utilizzata sia nel testo inglese: "*The introduction of the Euro shall not have the effect of altering (...)*", sia in quello tedesco: "*Die Einfuehrung des Euro bewirkt weder...noch (...)*" ed infine in quello francese: "*L'introduction de l'euro n'a pas pour effet de modifier (...)*".

Né tale assunto risulterebbe intaccato dalla previsione nell'ultima parte della norma di una disposizione che fa salva

ogni volontà comune delle parti al riguardo, limitando così il carattere imperativo alle ipotesi di conflitto o, comunque, di mancato accordo fra le parti, oggetto della prima parte della norma. Non va infatti dimenticato che siamo nell'ambito della disciplina contrattuale, imperniata sul principio base dell'autonomia della volontà delle parti e che sarebbe stata persino inconcepibile una norma che vietasse la risoluzione per mutuo consenso o anche la concorde modifica al dettato contrattuale. Quanto, poi, ai criteri di applicazione della norma in questione, questi sono stabiliti *ratione materiae* dallo stesso Regolamento n. 1103/97 e, più in generale, dall'art. 189 del Trattato di Roma.

Qualora, poi, la questione della "continuità" di un'obbligazione di pagamento *ex contracto*, regolata da una legge di uno Stato terzo rispetto all'Unione Europea, sorga avanti ad una giurisdizione di uno Stato terzo, l'applicazione dei principi sanciti dal Regolamento del Consiglio dipenderà dal loro riconoscimento, ad opera di tale Stato, quali norme di applicazione necessaria del diritto straniero aventi un'incidenza sulla disciplina dell'obbligazione stessa, e dai limiti dell'operatività di tali norme nella giurisdizione del foro, riproponendosi al riguardo l'annoso problema dell'applicazione o meno, nell'ambito della Convenzione di Roma del 1980, sulla legge regolatrice dei contratti, all'art. 7, par. 1 della stessa.



### **3. Possibili problemi suscitati dall'introduzione dell'Euro sul mantenimento del tasso d'interesse.**

Il principio della continuità dei contratti in corso, stabilito dal Regolamento n. 1103/97 avrà un impatto notevole sulla determinazione del valore di una prestazione contrattuale, per quegli aspetti in cui quest'ultima sia legata al **tasso di interesse di una moneta nazionale che debba venire sostituita dall'Euro** e, in particolare, qualora le parti abbiano convenuto un interesse, indicandolo con una percentuale fissa.

Questa eventualità è stata presa in considerazione dall'ultima parte del settimo *“considerando”* del Regolamento n. 1103/97, che dispone:

*“in particolare, che, in caso di strumenti a tasso di interesse fisso, l'introduzione dell'euro non modifica il tasso d'interesse nominale dovuto dal debitore”.*

In base a quella precisazione, quindi, in caso di tasso fisso, l'interesse convenuto dalle parti resta invariato, anche successivamente all'introduzione dell'Euro.

Tale conclusione, tuttavia, potrebbe risultare molto onerosa per una delle parti per tutti i casi in cui il tasso ufficiale di sconto dell'Euro abbia un contenuto numerico superiore o inferiore rispetto a quello che era stato contrattualmente disposto sulla moneta nazionale. Si pensi ad esempio, al caso in cui il tasso d'interesse previsto dal contratto sia dell'8% vale a dire 2,5 rispetto all'attuale tasso ufficiale di

sconto della lira italiana - mentre per l'Euro venga stabilito, si supponga, il tasso ufficiale di sconto del 3%. In tal caso, ci si può chiedere se, sia corretto mantenere il tasso contrattuale all'8%, costringendo la parte debitrice a subire un innalzamento dell'interesse dovuto a 5 punti sopra il tasso ufficiale.

Considerazioni analoghe possono essere avanzate nell'ipotesi in cui, invece, le parti non abbiano convenzionalmente previsto alcun tasso d'interesse fisso per l'obbligazione di pagamento, ma abbiano rinviato al tasso ufficiale di sconto senza alcun riferimento. Nel primo caso si dovrebbe applicare il tasso ufficiale dell'Euro, che potrà risultare sostanzialmente più basso di quello relativo alla moneta nazionale. Nel secondo caso, in che modo potrà applicarsi l'art. 1284 cod. civ. relativo al saggio degli interessi legali sulla lira italiana?

Un altro effetto che lascia perplessi nasce dal rilievo che, in presenza delle differenti percentuali dei tassi di sconto attuali dei diversi Stati della UE rispetto alle singole monete nazionali, all'atto dell'entrata in vigore dell'Euro come moneta unica in sostituzione delle altre, per effetto del principio della continuità di contratti, si avrà necessariamente la convivenza *“automatica”*, di tassi di interesse riferiti alla stessa valuta, l'Euro, con quelli contrattualmente previsti su una singola valuta nazionale, per indicazione numerica anche molto lontani fra di loro, a seconda della moneta di provenienza. In tale evenienza, nel caso di indicazione contrattuale di un tasso di interessi *tout court* sulla valuta nazionale prescelta che succede? E'

corretto che una delle parti ne sopporti integralmente il pregiudizio? E il discorso persino si aggrava nell'ipotesi di espressa previsione contrattuale di interessi di mora, ovviamente in misura più gravosa degli ordinari. Questa "torre di Babele" degli interessi renderà necessari, con ogni probabilità, ulteriori interventi dell'autorità comunitaria al riguardo (si auspica con lo stesso strumento del regolamento).

Resta ancora aperta la questione della lacuna che potrebbe originarsi dal fatto che l'introduzione dell'Euro può far venir meno parametri di indicizzazione legati al mercato monetario (o destinati a non esser più rilevati, quali, ad es., *tus*, *libor* ecc.). Di conseguenza, sarà necessario individuare parametri sostitutivi, come prevede l'art. 4 della l. 17 dicembre 1997, n. 433 di delega al Governo per l'introduzione dell'Euro, che così prevede:

*"I parametri di indicizzazione venuti meno a seguito dell'introduzione dell'Euro che non possano essere automaticamente sostituiti sono ridefiniti rispettando la continuità fra vecchi e nuovi parametri ed assicurando la equivalenza economico-finanziaria rispetto ai parametri cessati, al fine di garantire l'ordinata prosecuzione dei rapporti in corso"*.

Altri problemi si porranno, invece, per quei contratti che prevedono **pagamenti in ECU**. E' pur vero che il tasso di conversione sarà di 1 ECU per 1 Euro, ma è altrettanto esatto che, presumibilmente, l'Euro, che, almeno in teoria, sostituisce *ab initio* soltanto le monete più forti, sarà più costoso, per chi lo debba acquistare con un'altra

valuta, di quanto lo sarebbe stato l'ECU. In questo caso, potrebbe succedere che, con l'introduzione dell'Euro, per una parte divenga eccessivamente oneroso procurarsi l'Euro e, conseguentemente, per chi ha contratto un debito in ECU potrebbe essere meno conveniente doverlo rimborsare in Euro. In compenso, l'Euro avrà presumibilmente un tasso di interesse meno elevato rispetto a quello dell'ECU e, pertanto, per l'ipotetico debitore, potrebbe anche divenire più conveniente corrispondere gli interessi relativi sull'Euro.

#### ***4. L'inserimento di apposite clausole contrattuali in funzione preventiva.***

In conclusione, non sembra possibile nè corretto ipotizzare soluzioni univoche e automatiche delle conseguenze del passaggio all'Euro sui contratti in corso, bensì occorre effettuare una valutazione più approfondita, caso per caso. E' quindi auspicabile che le parti anticipino e risolvano esse stesse, nell'ambito del principio generale dell'autonomia della volontà, nella materia contrattuale, ogni possibile causa di controversia con ***l'espressa previsione sin da ora di apposite clausole nei loro rapporti contrattuali.***

Si rammenta che, quale che sia la portata che si voglia dare al principio della continuità dei contratti, quest'ultimo fa espressamente salva l'autonomia della volontà delle parti nella regolamentazione dei loro rapporti e, quindi, eventuali ***clausole di adattamento inserite dalle parti per ristabilire l'equilibrio originario tra le prestazioni (o per rinegoziare il***

*contratto o per risolverlo), ove tale equilibrio dovesse venire alterato a seguito dell'introduzione dell'Euro (c.d. clausole "di discontinuità").*

E' senz'altro opportuno sottoporre sin da ora ad attenta disamina i contratti di durata e cercare di raggiungere in via preventiva soluzioni comuni nei casi più complessi (*e segnatamente nei casi in cui il contratto sia sottoposto alla legge regolatrice di uno Stato extracomunitario*), in modo di abbinare al principio di continuità quello della certezza del diritto.

In via preliminare, si suggerisce una verifica dei seguenti profili in ordine ai contratti di durata in corso, eccedenti il 2001:

- 1) individuare se la legge regolatrice del contratto è quella di uno Stato membro dell'UE;
- 2) determinare se la valuta contrattuale sia destinata o meno a scomparire per essere sostituita dall'Euro dopo il 1° gennaio 2002;
- 3) verificare l'esistenza o meno di clausole che possano incidere negativamente sul principio comunitario della continuità dei contratti;
- 4) esaminare l'opportunità di introdurre clausole di quest'ultimo tipo;
- 5) controllare quali parametri di riferimento siano utilizzati per determinare il tasso di interesse applicabile all'obbligazione di pagamento e, eventualmente, integrare o modificare tali parametri.

#### **5. Possibile incidenza dell'entrata in vigore dell'Euro sugli statuti societari.**

La necessità di convertire in Euro il capitale sociale ed eventuali prestiti obbligazionari emessi dalle società richiederà modifiche statutarie o comunque, delibere assembleari.

Sarà opportuno prevedere tempestivamente tali modifiche in occasione delle prossime convocazioni assembleari, delegando eventualmente al consiglio di amministrazione i relativi poteri d'azione.

Si richiama l'attenzione sul fatto che i profili qui considerati, in quanto di ordine generale, potrebbero anche dare adito, nel prossimo futuro, a soluzioni legislative, senz'altro auspicabili, atte a semplificare la tematica in questione.

#### **6. Cenni sugli aspetti contabili e sul problema del trattamento a bilancio del passaggio alla moneta unica.**

Un documento comunitario, avente valore puramente orientativo e non vincolante, affronta il tema del trattamento in bilancio del passaggio alla moneta unica. I profili salienti tema sono i seguenti:

- a) le differenze di cambio realizzate a seguito dell'introduzione dell'Euro dovrebbero essere imputate nel conto dei profitti e delle perdite comprendente il 31 dicembre 1998, in quanto realizzate con la fissazione irrevocabile dei cambi;
- b) le differenze realizzate a seguito della

conclusione di contratti di cambio dovrebbero essere contabilizzate immediatamente nel conto dei profitti e delle perdite per ragioni di prudenza, a meno che il contratto disciplini una transazione futura;

c) le differenze di conversione derivante dall'applicazione del metodo di consolidamento "cambio di chiusura/investimento netto" non dovrebbero essere riconosciute nel conto dei profitti e delle perdite anteriormente all'esercizio in cui la gestione estera viene ceduta o liquidata;

d) i costi della transizione dovrebbero essere contabilizzati conformemente alle norme vigenti;

e) ai fini contabili, i dati comparativi dovrebbero essere convertiti al tasso fisso di cambio dell'Euro;( Per l'incidenza dell'Euro sulla contabilità delle società che intendono adottare la moneta unica nel periodo transitorio si veda DEZZANI, *Contabilità in Euro*, in *Il Fisco*, n. 12, 1998, p. 3706-3707)